

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA “ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA” - ANNI 2023-2024-2025

L'anno duemilaventitré addì del mese di presso il Municipio di Casalgrande

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356, nella persona del dott. Alberto Soncini nato a Reggio Emilia il 22/10/1970, Responsabile Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande, per la funzione domiciliato presso il Comune stesso,

E

la Scuola “Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea” di Casalgrande con sede in via Castello n. 2/C . Cod. Fisc. 02501350587 e P. IVA 01066551001 - rappresentata da Suor Silvia Oesterheld nata a Dortmund (Germania) il 17/04/1965 C.F. STRSLV65D57Z112G domiciliata a Casalgrande Alto (RE) via Castello n. 2/C, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Scuola;

PREMESSO:

- che con delibera n. /2018 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Casalgrande e la Scuole .. di Casalgrande per gli anni 2020, 2021, e 2022;
- che si ritiene necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione valida per gli anni 2023-2024-2025 con possibilità di rinnovo per gli anni-2026-2027-28;

VISTI:

- l'art. 118 c. 4 della Costituzione che prevede che: “*Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema

scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo";

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

- il DLgs 19 febbraio 2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

- Il Dlgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado.

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 n. 267 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";

- il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2008 n. 83 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento";

- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8 settembre 2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";

- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la l. r. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia”;
- il Dlgs n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO che:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale n. 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione;
- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di scuola dell’infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell’offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

VERIFICATO infine che gli Enti Gestori dei nidi di infanzia di cui alla presente Convenzione sono in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e hanno ottenuto o hanno avviato il procedimento di accreditamento rilasciati dal Comune di Casalgrande.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Sistema integrato dei Servizi 0-6

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato dei Servizi di Nido di infanzia e delle Scuole d’infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.
2. La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva dei Servizi 0-6 presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.
3. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l’acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

4. Le parti convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni a Nidi di infanzia e Scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie concordando le seguenti prassi:

- definizione condivisa laddove possibile delle modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali;
- definizione condivisa laddove possibile delle modalità operative di collaborazione fra l'Ente gestore, il l'Ente Locale e gli Istituti Comprensivi Statali per la verifica congiunta delle domande pervenute, la gestione attiva delle eventuali liste di attesa e dei posti vacanti residui nel periodo successivo alla chiusura del bando.

Art. 2 Condizioni di accoglienza

1. L'Ente Gestore della scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini in età prescolare secondo le normative vigenti in relazione a Nidi di infanzia e Scuole dell'infanzia paritarie, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione e privilegiando l'accesso alle bambine ed ai bambini residenti nel Comune di Casalgrande. L'Ente Gestore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare i requisiti per l'ammissione di cui alla L. 119/2017, al Dlgs n. 65/2017 e alla l.r. n. 19/2016.

2. L'Ente Gestore prevede l'accoglienza di bambini disabili, nel quadro di intese e di impegni congiunti sia sul piano progettuale che su quello finanziario tra Scuola, Comune e Azienda Unità Sanitaria Locale, ed in riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Legge n. 104 del 5/02/1992) sottoscritto in ambito provinciale in data 12 dicembre 2012, e secondo le modalità previste dal successivo art. 14.

3. L'assistenza medico-sanitaria per i bambini iscritti sarà assicurata dai servizi AUSL competenti.

Art. 3 Partecipazione delle famiglie

1. L'Ente Gestore, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole comunali e statali, si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola per condividerne gli aspetti organizzativi, progettuali ed educativi.

2. Oltre all'assemblea dei genitori, è da prevedersi la costituzione di organi rappresentativi delle componenti istituzionali genitori e scolastiche (insegnanti e ausiliari) come tavolo di confronto sui diversi e molteplici aspetti legati all'educazione ed alla tutela dell'infanzia.

Art. 4 Contribuzione degli utenti

1. L'Ente Gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio, per sopperire alle spese di gestione del

servizio e perseguendo una logica di solidarietà ed equità contributiva, si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie documentabili anche tramite compilazione e presentazione certificazione ISEE.

Le quote così definite dovranno corrispondere al Piano tariffario dei servizi educativi e scolastici comunali deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale .

2. L'Ente Gestore si impegna a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

Art. 5 Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute, adeguatezza strutturale

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. n. 104/1992 e ss.mm., delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

3. L'Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

4. L'Ente Gestore garantisce edifici e locali idonei allo svolgimento di attività educative e didattiche come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene, accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

5. La documentazione a comprova dell'adeguatezza strutturale va conservata in copia presso la struttura a disposizione per eventuali controlli da parte degli Uffici tecnici comunali.

6. In caso di costruzione di nuovi edifici, e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti spaziali minimi previsti dalle normative vigenti di edilizia scolastica.

Art. 6 Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente gestore si impegna ad adottare le "Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia" (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla l. n. 62/2000. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. L'Ente Gestore è tenuto per tutta la durata della convenzione al rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 7

giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’Ente gestore per i Servizi di Nido di infanzia si impegna a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla l.r. n. 19/2016 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 704/2019. In particolare, l’Ente Gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di educatori e numero di bambini iscritti, a rispettare quanto previsto dalla l.r. n. 19/2016;

4. L’Ente Gestore per la Scuola di infanzia si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla l. n. 62/2000 e ss.mm. e dal Dlgs n. 65/2017. In particolare, l’Ente Gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss.mm. e nel CCNL di riferimento.

5. L’Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l’Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato dei nidi e delle scuole dell’infanzia.

6. L’Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i Nidi d’infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell’infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto educativo, scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all’art. 1 del Dlgs n. 59/2004.

Art. 7 Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale educativo del Nido di infanzia deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato dalla l.r. n. 19/2016, dal D. Lgs. n. 65/2017 art. 14 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564.

2. Il personale insegnante della Scuola dell’infanzia deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” e nel Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”.

3. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.
4. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n. 537/1981 e n. 863/1984, art. 5, c. 20.
5. È inoltre prevista la presenza di personale volontario non docente che opera nella struttura su autorizzazione dell'ente gestore per la realizzazione di attività o progetti specifici concordati con lo stesso.

Art. 8 Assicurazione

L'Ente Gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

Art. 9 Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso ai Nidi di infanzia e alla Scuola dell'infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti fino alla copertura dei posti disponibili. La scuola si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune.
2. L'Ente Gestore dei Nidi di infanzia e della Scuola dell'infanzia paritaria convenzionata in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. L'Ente gestore della Scuola d'infanzia convenzionata garantisce, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

Art. 10 Coordinamenti pedagogici

1. L'Ente Gestore dei Nidi di infanzia e della Scuola dell'infanzia d'infanzia convenzionata e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici distrettuali e territoriali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'inclusione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'inclusione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.
2. L'Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo

socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L'Ente Gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva agli incontri del coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate ai Nidi di infanzia e alle Scuole dell'infanzia da concordare in ambito provinciale.

Art. 11 Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L'Ente Gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della l.r. n. 19/2016 e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. L'Ente Gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4. In particolare, ai fini di una piena integrazione nel contesto educativo, scolastico e formativo comunale e distrettuale, si fa riferimento alla possibilità di partecipazione del personale dell'Ente Gestore alle seguenti attività formative:

- Progetto 0-6;
- Progetto continuità;

Art. 12 Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con l'Ente gestore, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocata dal Comune, anche su richiesta del Soggetto gestore.

2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:

- componenti dell'Ente Gestore - un insegnante - direttrice / dirigente - un genitore;
- componenti dell'Ente Locale – assessore – responsabile del settore – pedagoga

Art. 13 Impegni dell'Ente Locale

1. L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore stanziando nel proprio bilancio – previa verifica della effettiva disponibilità – un contributo annuo pari a:

- euro 20.500,00 per n. 1 sezione di Nido di infanzia 0-3, calcolato sulla base di una media di n. 16 bambini residenti a sezione;
- euro 20.500,00 per n. 3 sezioni di Scuola di infanzia, riconosciuta ed autorizzata dagli organismi competenti del M.I.U.R., e calcolato sulla base di una media di n. 18 bambini residenti a sezione.

2. Qualora non siano rispettati pienamente i due indici di residenza e numero di cui al c. 1 del presente articolo, l'Ente Locale provvederà a riproporzionare il valore del contributo assegnato annualmente alla sezione sulla base di una riparamentrazione che tiene conto dell'effettivo numero di bambini residenti a sezione.

3. L'Ente Gestore può organizzare e gestire servizi di tempo estivo per tutti bambini frequentanti i Servizi 0-6 per il mese di luglio.

4. Qualora, nel periodo di validità della presente convenzione, si attivino nuove sezioni - previa autorizzazione al funzionamento per i Nidi di infanzia e relativo accreditamento, autorizzazione ministeriale per la Scuola dell'infanzia nonché opportune verifiche da parte dell'Ente Locale - si potranno determinare gli aggiornamenti conseguenti sulla base delle reali disponibilità di Bilancio.

5. L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

6. Per famiglie in carico al Servizio Sociale minori dell'Unione Tresinaro Secchia che versino in condizione di grave disagio, sarà possibile attivare una valutazione complessiva relativa al nucleo familiare per il riconoscimento di eventuali provvedimenti economici, ivi compresi contributi finalizzati al sostegno del pagamento della retta di frequenza.

7. L'Ente Gestore accede altresì alla misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione" finalizzata all'abbattimento delle rette di frequenza in base alla documentazione ISEE degli iscritti: il trasferimento sarà effettuato a cura dell'Ente Locale a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione della misura in parola, e sulla base di idonea documentazione comprovante le agevolazioni applicate.

8. Allorché, nel corso della durata della convenzione dovessero riscontrarsi significative diminuzioni degli indicatori demografici riferiti alla fascia di età della scuola dell'infanzia, l'Ente Locale e l'Ente Gestore potranno rivedere le condizioni e gli impegni assunti nella stessa convenzione, così come in caso si attivino nuove sezioni, previa autorizzazione ministeriale e opportuna verifica fra Ente Locale ed Ente Gestore, si potranno determinare gli aggiornamenti conseguenti sulla base delle reali disponibilità di Bilancio. In ogni caso, ad inizio di anno scolastico, si prevede un incontro fra Ente Locale ed Ente Gestore, per valutare l'andamento delle iscrizioni.

9. Al fine di integrare parzialmente le rette di bambini che usufruiscano di riduzioni, in base alle Dichiarazioni Uniche Sostitutive presentate dalle famiglie, l'Ente Locale si impegna inoltre ad erogare un ulteriore contributo determinato in una cifra forfetaria di euro 6.000,00. In caso il minore introito dell'Ente Gestore superi la cifra forfetaria di euro 6.000,00, sarà erogato un ulteriore contributo a copertura della differenza, per un massimo di euro 4.000,00. Il minore introito dell'Ente Gestore sarà conteggiato solo ad integrazione delle agevolazioni concesse ad utenti particolarmente disagiati, con ristoro fino al limite di soglia di retta pari a euro 150,00 mensili, previo reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie.

10. L'Ente Locale garantisce l'informazione alle famiglie dell'offerta formativa presente sul territorio.

11. L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

12. Per le problematiche legate al pagamento della retta di frequenza che coinvolgono famiglie particolarmente disagiate si rimanda alle modalità ed ai criteri applicati in ambito distrettuale dal Servizio Sociale minori dell'Unione Tresinaro Secchia che procederà alla valutazione complessiva relativa al nucleo familiare per eventuali provvedimenti economici.

Art. 14 Interventi e/o contributi a favore dell'inclusione scolastica dei bambini disabili Nidi e Scuola dell'infanzia

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nei Nidi di infanzia e nelle Scuole dell'infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla l.r. n. 26/2001. L'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno educativo ed in riferimento a quanto stabilito dall'art. 2, concorda con l'Ente Gestore e con i competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'eventuale accoglienza di bambini disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Ente Locale prevede per i bambini disabili, residenti nel Comune di Casalgrande, iscritti nei Nidi di infanzia e nelle Scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l'erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione), verificate le reali disponibilità di Bilancio, nella misura pari al 60% dei costi sostenuti per il personale aggiuntivo addetto all'assistenza dei bambini disabili.

3. L'Ente Gestore si impegna a promuovere percorsi formativi per il personale impiegato in affiancamento ai bambini disabili favorendo, altresì, la partecipazione a progetti formativi distrettuali organizzati dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione Tresinaro Secchia.

4. Per il personale educativo assistenziale si propone l'individuazione di educatori con specifici livelli di formazione prevedendo la loro partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione condotti da soggetti di formazione esterna, pubblici o privati, o da formatori qualificati sul tema della disabilità e dell'inclusione scolastica per un minimo di n. 5 ore annue per ciascun educatore.

5. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale e Diagnosi Funzionale, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune entro il 31 luglio di ogni anno educativo per consentire la verifica delle condizioni di intervento educativo e della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

In caso di trasmissione di certificazioni oltre il termine sopra indicato, la copertura della spesa sarà valutata dalla Giunta con apposito atto, e il contributo potrà essere concesso a valere dalla data di attivazione del sostegno fino a fine anno scolastico.

6. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli educatore/i di sostegno che il Comune contribuisce a rimborsare o che eroga direttamente al soggetto gestore viene comunicata entro il 1° settembre di ogni anno educativo e tiene conto:

- del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) stilato insieme ai competenti servizi dell'AUSL;
- dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno educativo (ad esempio: composizione del gruppo sezione, presenza di attività laboratoriali, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia e partecipazione a incontri di terapia privata o pubblica).

7. Ogni anno si prevede un incontro preliminare, prima dell'inizio di ogni anno educativo, per raccogliere le informazioni relative ad ogni singolo bambino disabile iscritto alla scuola dell'infanzia convenzionata e residente nel Comune di Casalgrande, e qualora necessario, un incontro conclusivo di verifica dei singoli Progetti Educativi con i coordinamenti pedagogici dei rispettivi Comuni, insieme ai referenti della Neuropsichiatria e ai genitori.

Art. 15 Altri servizi

1. L'Ente Locale garantisce il Servizio di trasporto scolastico dedicato per uscite didattiche e presso plessi distaccati (es. impianti sportivi) all'interno del territorio comunale. Il servizio potrà essere assicurato sulla base della disponibilità di mezzi e compatibilmente con il calendario delle uscite programmate sul territorio. Al personale della Scuola è demandata la vigilanza e la responsabilità dei minori sui mezzi di trasporto.

2. L'Ente Gestore e l'Ente Locale possono concordare la realizzazione di progetti, iniziative e altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o in risposta a particolari bisogni delle famiglie. Tali progetti saranno oggetto di apposite intese in cui precisare obblighi e diritti delle parti.

Art. 16 Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo annuo di cui all'art. 13 c. 1 della presente Convenzione sarà erogato in due rate definite come segue:

- prima rata pari al 60 % entro il mese di maggio di ogni anno;
- seconda rata pari al 40 % entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 17 – Informazione, documentazione e rendicontazione

1. L'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico e per tutto il periodo di durata della convenzione, le modalità organizzative del servizio deducibili dalla Scheda informativa di cui all'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

2. Devono inoltre essere trasmesse annualmente:

- copia del bilancio consultivo e della relativa relazione dell'Ente Gestore nell'ambito delle documentazioni e rendicontazioni previste per le scuole paritarie;
- l'elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con precisata data di nascita e Comune di residenza, prevedendo inoltre l'aggiornamento costante dei nominativi inviati all'Ente Locale fino all'elenco definitivo dei frequentati.

3. Ai fini della successiva rendicontazione da parte del Comune di Casalgrande alla Regione è previsto inoltre che l'Ente Gestore fornisca la rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 13 c. 7, secondo le tempistiche e gli schemi stabiliti e comunicati dall'Ente Locale.

Art. 18 Verifiche e decadenza

1. L'Ente gestore favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che l'Ente Locale riterrà

opportuno attivare attraverso i propri uffici per valutare la corretta applicazione della convenzione ed il rispetto degli obblighi assunti anche per un opportuno scambio di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà educativa 0-6 anni del territorio e per una efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

2. L'Ente Locale si riserva di effettuare controlli in merito agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, mediante verifiche periodiche e/o a campione, tra cui ad es. le dichiarazioni ISEE comunicate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per le rette di frequenza e ivi comprese quelle previste dalla l.r. n. 19/2016 e ss.mm. volte ad accertare la permanenza dei requisiti alla base della concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, laddove previsto.

2. L'Ente Locale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

Art. 19 Trattamento dei dati personali e obbligo della riservatezza

1. Ai sensi del Dlgs n. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le parti tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Ente Locale è designato dall'Ente Gestore Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti frequentanti il Nido di infanzia e la Scuola dell'infanzia individuata in premessa e delle loro famiglie, di cui il Comune dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. L'Ente Locale tratterà tali dati nel rispetto della propria *policy* in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali. Le informazioni in materia sono disponibili sul sito *web* del Comune di Casalgrande.

Art. 20 Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni e precisamente 2023-2024-2025, con possibilità di rinnovo per gli anni 2026-2027-2028.

Art. 21 Registrazione

Il presente atto composto da n. 19 pagg., esente da spese di bollo e registrazione ai sensi di legge, è stato redatto in modalità elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è firmato e sottoscritto qui di seguito a mezzo di firma digitale valida alla data odierna.

Per il Comune di Casalgrande
(il Responsabile del Settore Servizi scolastici ed
educativi)

Dott. Alberto Soncini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 Dlgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Per il soggetto gestore della scuola
(Il legale rappresentante)

Scheda informativa

Anno scolastico...../.....

Scuola.....

Indirizzo.....

Telefono n.....

PEC

Al fine di fornire all'Ente Locale un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione indispensabile per la corretta applicazione della convenzione di cui alla delibera della Giunta Comunale n.....del....., dietro l'assunzione da parte mia di ogni responsabilità, ed essendo a conoscenza che tali dati potranno essere verificati dalla Commissione prevista all'art. 7 della convenzione, comunico i seguenti dati:

1. Cognome e nome del gestore (o rappresentante legale) della scuola

2. Numero codice fiscale della scuola

3. Anno di nascita della scuola_____

4. Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente Direzione

Didattica_____

5. Numero delle sezioni_____

6. Calendario scolastico annuale. Data di inizio e di fine del servizio per i bambini:

dal _____ al _____

Il servizio funziona al sabato? Sì No

Se sì, indicare l'orario di funzionamento _____

7. Orario giornaliero di funzionamento del servizio

Dalle _____ alle _____

Dalle _____ alle _____

8.a Numero alunni iscritti (DIVISI TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI)

8.b Numero bambini in lista d'attesa _____

8.c Numero bambini disabili certificati e inseriti nella scuola _____

9. Indicare gli organismi di gestione _____

10. Numero insegnanti (INDICARE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO, DURATA E IMPEGNO ORARIO)

Totale n. _____ Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

11. Numero personale ausiliario

Totale n. _____ Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

12. Numero eventuale personale volontario

Totale n. _____ Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

13. La scuola è dotata di coordinatore pedagogico?

Sì No

Se sì, indicare il nominativo e il monte ore annuale destinato alla scuola nell'anno scolastico precedente (a quello per cui si compila la scheda) e le previsioni per l'anno scolastico in corso.

Nominativo del coordinatore: _____

Monte ore annuale destinato alla scuola: _____

1. anno scolastico precedente n. _____

2. previsione anno in corso n. _____

14. Il personale insegnante, ausiliario e il coordinatore partecipano a corsi di formazione?

Sì No

Se sì, indicare mediamente il numero di ore di formazione fruita nell'anno precedente:

numero ore medio per insegnante n. _____

numero ore medio per personale ausiliario n. _____

numero ore medio per coordinatore n. _____

15. La scuola ha realizzato, nell'anno precedente, un proprio progetto migliorativo?

Sì No

Se sì, indicare quale _____

16. La scuola ha partecipato, nell'anno precedente, a progetti migliorativi attuati da altri enti o scuole?

Sì No

Se sì, indicare quale/i e da quali soggetti sono stati promossi

17. Il servizio mensa viene prodotto all'interno della scuola o fornito dall'esterno?

17 a. Indicare il tipo di pasto fornito:

Colazione al mattino: sì no

Primo: sì no

Secondo: sì no

Frutta: sì no

Merenda: sì no

18. Viene effettuato un servizio di trasporto dei bambini

Sì No

Se sì, indicare le modalità di organizzazione dello stesso

19. Importo della eventuale retta di iscrizione

19 a. Importo della/e retta/e mensile/i di frequenza:

retta unica non agevolata € _____

applica il sistema ISEE di rette agevolate sì no

20. Fondi erogati dall'Amministrazione Comunale nell'anno precedente e modalità del loro utilizzo: contributo di € _____

modalità di utilizzo _____

21. Vengono attuate forme di pubblicizzazione del bilancio della scuola?

Sì No

Se sì, indicare quali _____

Il Gestore Responsabile della Scuola